

-- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "A.P.C. VILLADOSE O.D.V. E.T.S." --

----- ART. 1 -----

----- (Denominazione e sede) -----

È costituito nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "A.P.C. VILLADOSE O.D.V. E.T.S."**, assume la forma giuridica di associazione apolitica, apartitica e aconfessionale. -----

a) L'organizzazione ha sede legale presso il magazzino Municipale, in Via G. Brodolini n. 9 del Comune di Villadose (RO). -----

b) L'associazione non ha fini di lucro. Essa ha durata illimitata. -----

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

----- ART. 2 -----

----- (Statuto) -----

L'organizzazione di volontariato **ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "A.P.C. VILLADOSE O.D.V. E.T.S."** è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. -----

----- ART. 3 -----

----- (Efficacia dello statuto) -----

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. -----

----- ART. 4 -----

----- (Interpretazione dello statuto) -----

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile. -----

----- ART. 5 -----

----- (Finalità e Attività) -----

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

"In particolare, l'associazione si prefigge di formare i propri volontari e, più in generale, di prepararsi ad affrontare eventuali pubbliche calamità, siano esse naturali che conseguenti ad attività dell'uomo, al fine di prestare attività di Protezione Civile nel territorio Comunale, Regionale, Nazionale ed Internazionale, mettendosi a disposizione delle Autorità competenti, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivati da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi". -----

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

► Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, (lettera Y art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017). -----

► Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di protezione civile e delle attività di interesse generale (lettera I art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017); -----

► Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, (lettera Z art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017). -----

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: ----

1. Soccorrere la popolazione sinistrata per aiutarla a superare l'emergenza connessa ad eventi di calamità naturale, catastrofici o altro, in collaborazione con l'Ente Locale, con altre Associazioni di Volontariato, con mezzi propri, o messi a disposizione dagli organi competenti; -----
2. Effettuare studi di prevenzione e previsione delle ipotesi di rischio, della determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, della individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi; -----
3. Svolgere attività di prevenzione al fine di evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi; -----
4. Organizzare attività di esercitazione, formazione teorico pratica ed informazione per gli associati e per la popolazione; -----
5. Svolgere attività didattica/culturale di informazione/formazione presso gli istituti scolastici e altri Istituti in genere; -----
6. Fare manifestazioni in genere; -----
7. Organizzare esercitazioni/manifestazioni, con l'ausilio di Unità Cinofile, Unità Anti Incendio Boschivo, e altre unità specializzate; -----
8. Svolgere attività per la riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; -----
9. Svolgere ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a raggiungere lo scopo sociale. -----

Saranno svolte tutte le attività principali inerenti al Soccorso e alla Protezione Civile, come indicato dall'art. 5 del presente Statuto, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate. -----

a) Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. -----

b) L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

c) L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. -----

Nello svolgimento di quanto sopra, l'Associazione potrà stabilire opportune relazioni con Enti Pubblici, Privati ed Associazioni Nazionali ed Estere, che in qualche modo siano indispensabili o anche semplicemente utili per il raggiungimento degli scopi associativi e lo sviluppo dei rapporti di reciproca collaborazione. -----

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio Nazionale e all'Estero. -----

ART. 6

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Organizzazione di volontariato è fissato in Euro 92.295,40 (novantaduemiladuecentonovantacinque virgola quaranta centesimi). -----

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato,

Sebastiano Epifanio
Stefano Epifanio

devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di organizzazione di volontariato non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato. -----

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. -----

ART. 7 -----

(Ammissione) -----

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. -----

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. -----

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. -----

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. -----

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. -----

L'aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. -----

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. -----

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. -----

ART. 8 -----

(Diritti e doveri degli associati) -----

Gli associati hanno pari diritti e doveri. -----

Possono essere associati attivi o associati sostenitori. -----

Hanno il diritto di: -----

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; -----
- Partecipare e votare in Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; -----
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni; -----
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; -----
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; -----
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18; -----
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore. -----

Hanno il dovere di: -----

- Osservare e rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; -----
- Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e di terzi; -----
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; -----
- Attenersi diligentemente alle disposizioni e alle direttive impartite dagli organi competenti in materia; -----
- Partecipare, per l'associato attivo, alle attività di formazione, aggiornamento ed esercitazione, svolte dall'organizzazione e dagli Enti preposti; -----
- Svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro. -----

----- **ART. 9** -----

----- **(Volontario e attività di volontariato)** -----

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. -----

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. -----

----- **ART. 10** -----

----- **(Perdita della qualifica di associato)** -----

La qualità di associato si perde: -----

- Per morte; -----
- Per recesso; -----
- Per mancato versamento della quota associativa entro 30 (trenta) gg. dalla scadenza dei rispettivi termini associativi annuali; -----
- Per esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione e per persistenti e gravi violazioni degli obblighi statutari e da regolamento interno. -----

L'esclusione viene discussa dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere all'esclusione solo dopo aver contestato all'associato per iscritto gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendogli, entro 30 (trenta) gg., facoltà di replica. L'associato escluso potrà ricorrere all'assemblea entro 30 (trenta) giorni, la quale si esprimerà con parere insindacabile. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. -----

Il recesso durante l'anno da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Organizzazione. -----

L'associato recesso, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. -----

----- **ART. 11** -----

----- **(Gli organi sociali)** -----

Sono organi sociali: -----

- a) l'Assemblea degli associati; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----

c) il Presidente; -----
d) Organo di controllo, (solo nel caso previsto dalla legge); -----
Gli organi durano in carica tre anni. -----
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata
ai fini dello svolgimento della funzione. -----

ART. 12 -----

(L'assemblea) -----

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. -----

Ciascun associato o ente aderente ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli enti aderenti partecipano per mezzo del loro rappresentante legale o persona da lui delegata. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. - E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. -----

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o con i nuovi sistemi di comunicazioni telefoniche da cellulare come, ad esempio, "WhatsApp" (dove risulti evidenziato l'avvenuta lettura del messaggio con il simbolo di "spunta" colorato), spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione. -----

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. -----

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. -----

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione. -----

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. -----

ART. 13 -----

(Compiti dell'Assemblea) -----

L'assemblea: -----

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione; -----
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; -----
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- delibera, in caso di ricorso, sull'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo; -----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; -----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza. -----

----- **ART. 14** -----

----- **(Assemblea ordinaria)** -----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. -----

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. -----

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica nonché lo svolgimento con modalità in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

----- **ART. 15** -----

----- **(Assemblea straordinaria)** -----

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il **50% (cinquanta per cento) più uno** degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di **almeno 3/4 (tre quarti)** degli associati -----

----- **ART. 16** -----

----- **(Consiglio Direttivo)** -----

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----

Il Consiglio Direttivo deve sempre essere nominato in numero dispari ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati dall'Assemblea degli associati tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti aderenti tra i propri associati. -----

L'Assemblea degli associati, prima di procedere a nuove elezioni, dovrà indicare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero indefinito di mandati. Possono fare parte di detto Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati o gli associati degli enti aderenti. -----

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, con espressa esclusione del ricorso alla cooptazione e, quindi, ferma l'elettività della carica da parte dell'Assemblea degli associati quale organo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'Organo di amministrazione. -----

Nel caso decadano oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. -----

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. -----

Il Consiglio direttivo si raduna nel Comune dove ha sede l'Organizzazione di volontariato ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o, se nominato, l'Organo di controllo. -----

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, *fax*, *e-mail* o con i nuovi sistemi di comunicazioni telefoniche da

cellulare come, ad esempio, "WhatsApp" (dove risulti evidenziata l'avvenuta lettura del messaggio con il simbolo di "spunta" colorato), spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. -----

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 2 (due) giorni. -----

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. -----

Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di controllo, ove nominato. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente. -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. -----

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. -----

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: -----

- un Presidente; -----
- un Vicepresidente; -----
- un Segretario; -----
- un Tesoriere. -----

In particolare, tra gli altri compiti: -----

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea; -----
- amministra l'Organizzazione; -----
- attua le deliberazioni dell'assemblea; -----
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; -----
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; -----
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; -----
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel *Runts*; -----
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati. -----

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo. -----

ART. 17 -----

----- (Il Presidente) -----

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la

impegnano verso l'esterno. -----
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. --
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. -----
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. -----
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

ART. 18 -----

----- (Organo di controllo) -----

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. -----

L'Organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----
- Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

ART. 19 -----

----- (Libri sociali) -----

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; -----
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. -----

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. -----

ART. 20 -----

----- (Risorse economiche) -----

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: -----

- quote associative; -----
- contributi pubblici e privati; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rendite patrimoniali; -----
- attività di raccolta fondi; -----

Stella Agliardi
Stella Agliardi

- rimborsi da convenzioni; -----
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. -----

ART. 21 -----

(I beni) -----

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. -----

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati. -----

ART. 22 -----

-- (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) --

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. -----

ART. 23 -----

(Bilancio) -----

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto o bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il mese di Aprile. Il rendiconto o bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. -----

ART. 24 -----

(Bilancio sociale) -----

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. -----

ART. 25 -----

(Convenzioni) -----

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. -----

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione. -----

ART. 26 -----

(Personale retribuito) -----

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. -----

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione. -----

ART. 27 -----

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) -----

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. -----

----- **ART. 28** -----

----- **(Responsabilità della organizzazione)** -----

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione di volontariato, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Organizzazione stessa. -----

Ai sensi dell'art. 18 c.c., gli amministratori sono responsabili verso l'Ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso. -----

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017, gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. -----

----- **ART. 29** -----

----- **(Assicurazione dell'organizzazione)** -----

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa. -----

----- **ART. 30** -----

----- **(Devoluzione del patrimonio)** -----

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. -----

----- **ART. 31** -----

----- **(Disposizioni finali)** -----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

----- **ART. 32** -----

----- **(Norma transitoria)** -----

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del *Runts* medesimo. -----

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di *onlus* di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017. ---

L'acronimo *ETS* potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. -----

*Andrea Caporali
Presidente*